

Tribunale di Castrovillari

Sezione Civile – Ufficio Esecuzioni Immobiliari

I Giudici dell'Esecuzione, dott. Alessandro Paone e dott.ssa Giuliana Gaudiano,

- letto il D.L. 8 marzo 2020, n. 11 (Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria), pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 60 del 08.03.2020 ed entrato in vigore in pari data;

- letto l'art. 1, co. 1 del D.L. cit., ai sensi del quale *“a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020”*;

- letto l'art. 1, co. 2 del D.L. cit., ai sensi del quale *“a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”*;

- ritenuto che tali disposizioni riguardino anche le udienze relative alle vendite delegate, nonché le udienze fissate dinanzi al professionista delegato per l'approvazione del progetto di distribuzione da quest'ultimo predisposto;

- rilevato che l'ordinanza di vendita telematica sincrona pura, per prassi adottata nel presente Tribunale, prevede che le offerte di acquisto debbano essere presentate almeno cinque giorni lavorativi prima della data fissata per la vendita;

- ritenuto che, in ossequio alle disposizioni citate, le vendite per le quali sia ormai decorso il termine per la presentazione delle offerte (in sostanza quelle da tenersi nel periodo 09.03.2020-13.03.2020) debbano essere rinviate ad altra data successiva al 22.03.2020, mentre le vendite per le quali il predetto termine non sia ancora decorso e anzi sia da intendersi sospeso (in sostanza quelle da tenersi nel periodo 16.03.2020 – 27.03.2020) debbano essere annullate;

- ritenuto, inoltre, che pure le udienze fissate dinanzi al professionista delegato per l'approvazione del progetto di distribuzione da quest'ultimo predisposto debbano essere rinviate a data successiva al 22.03.2020;
- ritenuto, ancora, che, con riferimento agli esperimenti di vendita già fissati nel periodo 30.03.2020 – 31.05.2020, debba provvedersi con successivo provvedimento sulla scorta delle disposizioni che saranno adottate dal Presidente del Tribunale;
- ritenuta infine l'opportunità di dettare talune direttive anche in relazione alle attività di custodia e di stima dei beni pignorati;

DISPONGONO

- a) che i professionisti delegati rinviino le vendite da tenersi nel periodo 09.03.2020 - 13.03.2020 ad altra data successiva al 22.03.2020;
- b) che i professionisti delegati annullino le vendite da tenersi nel periodo 16.03.2020 – 27.03.2020 e restituiscano agli eventuali offerenti le cauzioni dagli stessi versate;
- c) che le vendite che si sarebbero dovute tenere nel periodo 16.03.2020 – 27.03.2020 e quelle ancora da fissare non siano più fissate, sino a nuovo diverso ordine;
- d) che, con riferimento alle vendite da tenersi nel periodo 30.03.2020 – 31.05.2020, si provvederà con successivo provvedimento sulla scorta delle disposizioni che saranno adottate dal Presidente del Tribunale;
- e) che i professionisti delegati rinviino le udienze per l'approvazione del progetto di distribuzione dagli stessi fissate nel periodo 09.03.2020 – 22.03.2020 ad altra data successiva al 22.03.2020;
- f) che tutti i termini processuali, ivi inclusi i termini previsti nell'ordinanza di vendita delegata, compreso quello per il versamento del saldo prezzo, siano considerati automaticamente sospesi sino al 22.03.2020;
- g) che la custodia non è sospesa ma sono sospesi, sino a nuovo ordine, gli accessi ordinari, compreso quello dell'esperto, presso gli immobili staggiti, salvo che la necessità di accesso all'immobile si imponga per urgenze indifferibili da rappresentare tempestivamente al Giudice dell'Esecuzione;
- h) che sono sospese le attività di visita degli immobili staggiti sino a nuovo ordine;

- i) che è sospesa, sino a nuovo ordine, l'attuazione degli ordini di liberazione ex art. 560 c.p.c., ad eccezione di quelli relativi a procedure in cui ci sia già stata aggiudicazione del bene, per le quali l'attuazione della liberazione avverrà a partire dal 23.03.2020 nel rispetto rigoroso delle misure precauzionali igienico-sanitarie imposte dalle autorità competenti;
- l) che la Cancelleria trasmetta con urgenza detto provvedimento ai professionisti delegati che terranno udienze di vendita nel periodo 09.03.2020 – 27.03.2020, i quali, a loro volta, provvederanno a comunicarlo alle parti;
- m) che la Cancelleria curi la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Tribunale e ne dia comunicazione agli ordini professionali di avvocati, dottori commercialisti, geometri, ingegneri e architetti che, a loro volta, ne daranno comunicazione ai rispettivi iscritti;
- n) che il custode/professionista delegato, presa conoscenza del presente provvedimento, ne dia comunque comunicazione alle parti e all'esperto.

Castrovillari, 09.03.2020

I Giudici dell'Esecuzione

dott. Alessandro Paone e dott.ssa Giuliana Gaudiano